

Codice A1701B

D.D. 8 marzo 2024, n. 177

L.R. n. 1/2019 e n. 63/78. D.G.R. del 20 novembre 2023 n. 31-7744. Contributi per studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata. Approvazione del progetto di ricerca "Realizzazione del Centro Becchi Fiurinà" - BECH.GRIS. Concessione di un contributo di euro 75.000,00.



ATTO DD 177/A1701B/2024

DEL 08/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: L.R. n. 1/2019 e n. 63/78. D.G.R. del 20 novembre 2023 n. 31-7744. Contributi per studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata. Approvazione del progetto di ricerca "Realizzazione del Centro Becchi Fiurinà" – BECH.GRIS. Concessione di un contributo di euro 75.000,00.

Visti:

- la legge regionale del 12 ottobre 1978, n. 63 “Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste” in particolare all’art. 47 che prevede che la Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione e in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, possa attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrative o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi provvedendovi direttamente o avvalendosi, previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, delle Università nonché di laboratori di altri Enti ed istituzioni particolarmente qualificati;

- la L.R. del 22 gennaio 2019, n. 1, all’art. 109 (Norme transitorie), comma 5, lettera a), che dispone che fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all’art. 6, resta in vigore la L.R. n. 63/1978. Le disposizioni per l’attuazione del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, contenenti i criteri, sono state approvate dalla Giunta regionale con D.G.R. del 1 luglio 2008, n. 27 - 9074 e s.m.i. (da ultimo modificata dalla D.G.R. del 23 luglio 2021, n. 32 – 3607) per il triennio 2008-2010, la cui applicabilità è stata estesa ai successivi periodi di programmazione a partire dal 2011;

- la D.G.R. del 20 novembre 2023, n. 31-7744, che ha approvato il Programma di ricerca, sperimentazione, e dimostrazione agricola per il biennio 2023-2024, determinando in euro 1.890.813,12, l’onere massimo sostenibile per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca,

sperimentazione e dimostrazione agricola per il suddetto periodo.

Dato atto che le disposizioni per il Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola per l'anno 2023 di cui alla D.G.R. del 20 novembre 2023, n. 31-7744 sono state registrate il 20 novembre 2023 dalla Commissione europea con il Titolo "Contributi per studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione applicata in agricoltura", (aiuto di Stato: SA-110344).

Considerato, altresì, che:

- con la D.G.R. del 1 luglio 2008, n. 27-9074 che, tra l'altro, ha approvato le disposizioni e le linee di indirizzo della sperimentazione agricola regionale: disposizioni che sono state richiamate e ritenute valide dalle successive deliberazioni annuali, da ultimo dalla D.G.R. del 23 luglio 2021, n. 32-3607 con la quale si è provveduto ad una parziale modifica di tali disposizioni, stabilendo che le stesse così modificate, siano applicate alle attività individuate nell'annuale programmazione regionale in materia di ricerca, sperimentazione e dimostrazione, fino all'adozione del sopra citato Programma regionale degli interventi;

- con la D.G.R. del 20 novembre 2023, n. 31-7744 sono stati confermati anche per il biennio 2023-2024, i criteri di cui alla D.G.R. del 1° luglio 2008, n. 27-9074, come da ultimo modificata dalla D.G.R. del 23 luglio 2021, n. 32-3607, e sono stati approvati gli indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola destinando l'importo massimo pari ad euro 1.890.813,12 accertati con Determinazione Dirigenziale del 18 ottobre 2023, n. 869/A1706B/2023 quali minori risorse finanziarie utilizzate con il Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola - annualità 2022-2023 ed i restanti che il settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura provvederà ad impegnare e liquidare nei confronti di Arpea, con successivo provvedimento.

Ritenuto opportuno:

- definire gli obiettivi di una proposta progettuale che si inserisce nella linea obiettivo "Foraggicoltura, Zootecnia e Industrie di trasformazione di prodotti di origine animale" prevista dalla D.G.R. del 1° luglio 2008, n. 27-9074;

- individuare, all'interno delle tipologie organizzative della ricerca individuate dal provvedimento sopra ricordato, la modalità di attività a regia regionale, che prevede che la Regione possa, per progetti a ricaduta regionale oppure necessari a fare fronte a situazioni particolari (per rilevanza scientifica o per opportunità tecnico-economica), costituire e finanziare un gruppo di ricerca specifico;

- definire i partecipanti al gruppo di ricerca ricorrendo a organismi di ricerca e a organismi tecnici particolarmente qualificati in materia di miglioramento genetico e sanitario. Individuando i seguenti partecipanti:

- Università degli studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - DISAFA;
- Università degli studi di Torino - Dipartimento di Scienze Veterinarie – DSV;
- Associazione Capra Grigia Valli di Lanzo o Fiurinà.

Visto il progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola "Realizzazione del Centro Becchi Fiurinà" – BECH.GRIS, presentato dal capofila "Università degli studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – DISAFA" in data 8 marzo 2024 (N. Prot.

00005593 del 08/03/2024), che si compone di cinque attività:

1. valutazioni dal punto di vista genetico sulla popolazione caprina distribuita nelle aziende piemontesi;
2. ritiro di giovani maschi allevati per almeno tre anni;
3. ricovero e allevamento degli animali presso l'azienda zootecnica della Struttura Didattica Speciale Veterinaria dell'Università di Torino;
4. prima selezione dei potenziali riproduttori su base morfologica da parte di esperti di razza e genetica su dati molecolari;
5. durante la stagione riproduttiva, consegna dei maschi nelle aziende piemontesi secondo una turnazione programmata per evitare problemi di consanguineità.

Verificata la disponibilità finanziaria con il Settore Servizi e Controlli per l'agricoltura, che ha impegnato le risorse sul capitolo n. 166033 (euro 631.401,40 Impegno n. 2577/2023) anche per la realizzazione del presente progetto (note prot. n. 33715 del 5 dicembre 2023 e prot. n. 34420 del 13 dicembre 2023).

Visto il verbale di istruttoria del progetto "Realizzazione del Centro Becchi Fiurinà" – BECH.GRIS (verbale istruttorio dell'8 marzo 2024, prot. n. 00005623 dell'8 marzo 2024) che esprime parere favorevole all'approvazione del presente progetto, finalizzato a creare un gruppo di maschi selezionati in grado di ridurre il rischio di infertilità e di deterioramento della popolazione per problemi di consanguineità e, quindi, arrivare ad avere un numero sufficiente di riproduttori per ampliare l'attuale popolazione caprina e incrementare il numero di allevatori di Fiurinà, attraverso una corretta gestione genetica e riproduttiva.

Preso atto che:

- detto progetto di ricerca è conforme, in materia di aiuti di stato, con le disposizioni di cui alla D.G.R. del 20 novembre 2023, n. 31-7744, delibera che è stata registrata nel Catalogo Aiuti di Stato del SIAN con i seguenti identificativi: SIAN CAR 1011704 e che la sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto sono state pubblicate sul sito web regionale <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/ricerca-innovazionemultifunzionalita> che dà accesso integrale alla relativa documentazione;

- trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento UE del 14 dicembre 2022, n. 2472 sono state eseguite le visure previste (visura aiuti: Università degli Studi di Torino, VERCOR n. 28134430 e Associazione Capra Grigia Valli di Lanzo o Fiurinà, VERCOR n. 28134435 e visura Deggendorf: Università degli studi di Torino, VERCOR n. 28134422 e Associazione Capra Grigia Valli di Lanzo o Fiurinà, VERCOR n. 28134427) ed è stato attribuito il codice SIAN COR 1970888 previsto. Tali riferimenti, una volta emanato il presente provvedimento, dovranno essere confermati nel Registro Concessioni del SIAN inserendo l'importo definitivo concesso e le altre informazioni relative alla concessione tra cui, in particolare, la data del provvedimento di concessione.

Ritenuto opportuno:

- ammettere a finanziamento il progetto "Realizzazione del Centro Becchi Fiurinà" – BECH.GRIS e di concedere al capofila Università degli studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - DISAFA, un contributo complessivo di € 75.000,00 per la realizzazione del progetto stesso;

- approvare, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 12 ottobre 1978 n. 63, lo schema di convenzione tipo (Allegato 1), facente parte integrante e sostanziale del provvedimento tra la Regione Piemonte e

l'Istituzione tecnico-scientifica Università degli studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - DISAFA, per l'attuazione del progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola "Realizzazione del Centro Becchi Fiurinà" – BECH.GRIS.

Visti:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la L.R. del 24 aprile 2023, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”;
- la L.R. del 31 luglio 2023, n. 14 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025”.

Stabilito che con successivo atto si provvederà ad autorizzare Arpea alla liquidazione del contributo in favore dell'Università degli studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - DISAFA, per la realizzazione del progetto "Realizzazione del Centro Becchi Fiurinà" – BECH.GRIS, secondo le condizioni sottoscritte dalle parti in convenzione e previo verifica delle spese sostenute e rendicontate per l'attuazione del progetto stesso.

Vista la L.R. del 21 giugno 2002 n. 16, che istituisce in Piemonte l'Organismo Pagatore per le Erogazioni in Agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.

Tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. del 13 novembre 2006, n. 35, la funzione di Organismo Pagatore è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Preso atto della D.D. del 19 ottobre 2023, n. 877/A1700A/2023 che ha aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi oggetto della convenzione tra la Regione Piemonte e l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), stipulata in data 3 agosto 2021 (rep. 331 del 31 agosto 2021) per l'affidamento alla stessa ARPEA dell'incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 16/2002.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico è stato assegnato al progetto di ricerca il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): J23C24000070002.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.lgs 25 maggio 2016, n. 97.

Vista la L.R. del 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 6 della L.R. del 14 ottobre 2014, n. 14.

Dato atto, ai sensi dell'art. 8 della L.R. del 14 ottobre 2014, n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento “Approvazione dei progetti per il finanziamento di attività di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola” nei termini previsti dalla D.G.R. del 15 maggio

2023, n. 20-6877.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti dei Settori.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs del 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la D.G.R. del 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della D.G.R. del 13 aprile 2000, n. 8-29910";
- attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 17 ottobre 2016, n. 1- 4046, come modificata dalla D.G.R. del 14 giugno 2021, n. 1-3361;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. del 17 ottobre 2016, n. 1-4046 e del 14 giugno 2021, n. 1-3361";

determina

1. di approvare il progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola "Realizzazione del Centro Becchi Fiurinà" – BECH.GRIS, al fine di favorire la più vasta e pronta utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica negli allevamenti zootecnici piemontesi;
2. di stabilire, che il contributo massimo concedibile all'Università degli studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - DISAFA, per finanziare l'attuazione del progetto "Realizzazione del Centro Becchi Fiurinà" – BECH.GRIS, ammonta ad euro 75.000,00;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 47 della L.R. del 12 ottobre 1978, n. 63, lo schema di convenzione tipo riportato nell'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Regione Piemonte e l'Università degli studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - DISAFA, per l'attuazione del progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, "Realizzazione del Centro Becchi Fiurinà" – BECH.GRIS;
4. di autorizzare Arpea, con successivo provvedimento, all'erogazione del contributo di cui al punto 2 per la realizzazione del progetto di cui al punto 1, in favore dell'Università degli studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - DISAFA, secondo le condizioni sottoscritte dalle parti in convenzione e previa verifica delle spese sostenute e rendicontate per l'attuazione del progetto;
5. di disporre che, trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento Regolamento UE n. 2472

del 14 dicembre 2022, si procederà a perfezionare la concessione relativa al presente Atto sul Registro SIAN facendo riferimento ai seguenti dati identificativi: codice SIAN CAR 1011704 e codice SIAN-COR 1970888.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.lgs 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Allegato

ALLEGATO 1

REP. N.

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI (DISAFA) PER
L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA,
SPERIMENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE "REALIZZAZIONE DEL
CENTRO BECCHI FIURINÀ" - BECH.GRIS.

PREMESSO CHE:

- la Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 12
ottobre 1978, n. 63, allo scopo di favorire lo
sviluppo delle produzioni e della produttività in
agricoltura, per migliorare le tecniche
produttive, di trasformazione e
commercializzazione ed in generale per favorire la
più razionale utilizzazione tecnica, economica ed
organizzativa di tutte le risorse impiegate ed
impiegabili in agricoltura, nei settori delle
produzioni vegetali, degli allevamenti animali e
della lotta contro i parassiti animali e vegetali,
possa attuare studi, indagini, ricerche e
programmi di sperimentazione agraria applicata, di
attività dimostrative o di lotta fitosanitaria per
i singoli comparti produttivi provvedendovi
direttamente o avvalendosi, previa convenzione, di
Istituti scientifici e di analisi dello Stato,

delle Università nonché di laboratori di altri Enti ed istituzioni particolarmente qualificati. L'Amministrazione regionale può altresì finanziare studi e ricerche e l'attuazione di programmi per la difesa attiva delle colture agrarie dalle calamità atmosferiche, nonché studi e ricerche relative alla utilizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, con particolare riguardo alla loro possibile utilizzazione quale fonte di energia;

- si è tenuto conto, altresì, della domanda di innovazione che proviene dal settore agricolo regionale.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la **Regione Piemonte** (C.F. 80087670016) che, ai fini della sottoscrizione della presente convenzione e ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, è rappresentata dal Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e zootecniche (PEC produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it), Dott. Gianfranco Latino, nato a _____ (___) il _____, domiciliato, ai fini del presente atto, in Piazza Piemonte, 1 - TORINO,

E

l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (P.

I.V.A. 02099550010) nel seguito denominato Capofila, che, ai fini della sottoscrizione della presente convenzione, è rappresentata dal rappresentante legale _____, nato a _____ (___), il _____, domiciliato per la carica ricoperta in _____, a ciò autorizzato con delibera di approvazione dell'adesione dell'Ateneo al progetto "Realizzazione del Centro Becchi Fiurinà" - Bech.Gris del Consiglio di Dipartimento del _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO.

Il Capofila, sulla base delle esigenze in merito espresse dalla Direzione Agricoltura e Cibo - Settore produzioni Agrarie e zootecniche, è disponibile a coordinare e realizzare, **nel periodo secondo il cronoprogramma del progetto stesso**, il progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione "Realizzazione del Centro Becchi Fiurinà" - BECH.GRIS (di seguito denominato BECH.GRIS).

- Coordinatore del progetto è: Paolo Cornale;
- Referente scientifico del progetto è: Paolo Cornale.

Il progetto è descritto nei documenti agli atti del Settore Produzioni Agrarie e zootecniche che vengono richiamati integralmente dalla presente convenzione e che la controparte dichiara pienamente di conoscere e accettare.

Il progetto "BECH.GRIS" è stato approvato dall'Amministrazione regionale con determinazione n. _____ del _____ del Settore Produzioni Agrarie e zootecniche, con la quale si è approvato anche il presente schema di convenzione.

ART. 2 - CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO

Il contributo regionale massimo di € 75.000,00 (intensità del finanziamento regionale pari all'80%) è concesso al Capofila per finanziare l'attuazione del progetto di ricerca "BECH.GRIS".

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre a partire dalla data della sua stipulazione e avrà scadenza in data 31/03/2027.

La scadenza di cui al punto precedente potrà essere prorogata qualora, per comprovati motivi, l'attività non possa essere conclusa entro i termini previsti nella proposta progettuale ammessa a finanziamento. La proroga potrà essere concessa a seguito di richiesta scritta presentata

dal Capofila all'Amministrazione regionale, entro il termine di durata della convenzione medesima.

ART. 4 - MODALITA' E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il contributo concesso sarà liquidato:

- a seguito di domanda di acconto, fino ad un massimo del 50% del contributo complessivo concesso per singola annualità, alla realizzazione di una parte dell'attività corrispondente all'importo dell'acconto richiesto, secondo la seguente ripartizione: euro 50.000,00 per la 1° annualità, euro 12.500,00 per la 2° e la 3° annualità;
- alla realizzazione del 100% del progetto di ricerca, il Capofila, ai fini della liquidazione del saldo del contributo regionale concesso, dovrà presentare al Settore Produzioni Agrarie e zootecniche, entro la scadenza della presente convenzione, la richiesta di liquidazione *"del saldo del contributo regionale concesso"*, unitamente alla seguente documentazione, sottoscritta dal coordinatore del progetto:
 - relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti;
 - sintesi dei risultati ottenuti, da inserire nella pagina web dedicata al progetto;
 - specifico materiale divulgativo dei risultati raggiunti più significativi al fine della

divulgazione tra gli operatori agricoli, secondo le modalità fornite dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche;

- rendiconto contabile delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione del progetto di ricerca, secondo lo schema di rendicontazione approvato con D.D. 762 del 16/07/2018 del Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura. Il rendiconto contabile, che comprende anche le spese sostenute dagli altri partner di progetto, deve essere approvato dall'organo deliberante/organo competente del soggetto capofila. La documentazione contabile giustificativa relativa a tali spese resta agli atti del soggetto Capofila per almeno 5 anni ed è a disposizione per i successivi controlli.

Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere trasmessi in formato PDF tramite PEC a produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it, salvo il rendiconto contabile che dovrà essere inviato anche tramite posta elettronica convenzionale ed in formato excel o similare.

Nella richiesta di liquidazione del saldo del contributo regionale concesso, dovranno essere riportate le coordinate bancarie (codice IBAN) per l'erogazione del contributo regionale.

La liquidazione del contributo regionale concesso è subordinato alla regolare esecuzione del

progetto stesso e alle condizioni stabilite nella presente convenzione.

Qualora la documentazione trasmessa non sia ritenuta sufficiente o coerente con i contenuti della proposta progettuale approvata, il Settore Produzioni Agrarie e zootecniche può richiedere, per iscritto, chiarimenti ed integrazioni al soggetto Capofila.

Trattandosi di progetto di ricerca legato a ben precisi cicli biologici e considerato il calendario operativo, tutte le spese connesse alle attività effettuate a partire dal 01/01/2024, saranno conteggiate ancorché antecedenti alla data di stipulazione della presente convenzione.

La liquidazione del contributo regionale concesso è subordinato alla regolarità del progetto effettuato alle condizioni stabilite nel Bando e nella presente convenzione.

ART. 5 - PUBBLICITA' DEI RISULTATI DELLA RICERCA

I risultati della ricerca sono di proprietà della Regione Piemonte e del gruppo di ricerca e verranno messi a disposizione tramite le pagine internet e/o specifiche pubblicazioni.

Il gruppo di ricerca, coordinato dal Capofila ad ultimazione della ricerca o in fase intermedia della stessa qualora i dati ottenuti siano particolarmente significativi, è tenuto a presentare i risultati del progetto nei modi e nelle forme concordate con la Regione Piemonte.

Il gruppo di ricerca, coordinato dal Capofila, ad avvenuta consegna della documentazione di cui all'articolo 4, potrà divulgare i risultati complessivi del progetto, citando la Regione Piemonte come Ente finanziatore.

ART. 6 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E PENALITA'

Qualora, dopo lo scadere dei termini previsti dal precedente articolo 3, si verificchino ritardi nell'esecuzione del progetto e/o nella trasmissione della documentazione di cui al precedente articolo 4, ma ne sia assicurata la conclusione entro una nuova data fissata dal Settore Produzioni Agrarie e zootecniche, potrà essere applicata una penale pari al 5% del contributo regionale concesso per il progetto di ricerca.

Qualora, dopo la data di cui sopra, non venga concluso il progetto e/o non ne venga trasmessa la documentazione, la convenzione si intende automaticamente risolta. In tal caso l'Amministrazione regionale non procederà al pagamento del contributo regionale e richiederà la restituzione delle somme eventualmente già corrisposte, maggiorate degli interessi legali correnti.

Qualora il progetto venga svolto soltanto in parte e tale attività possa essere ritenuta significativa da parte del Settore Produzioni

Agrarie e zootecniche, a condizione che le attività effettivamente realizzate siano regolarmente documentate, la Regione Piemonte potrà riconoscere una parte delle spese commisurata alle prestazioni fornite.

Ogni variazione o revisione delle disposizioni della presente convenzione e del progetto stesso, dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione regionale, pena la decadenza dei benefici della presente convenzione.

Ogni modifica del programma di attività dovrà essere approvata da determinazione dirigenziale con contestuale stipula di atto aggiuntivo alla presente convenzione.

ART. 7 - CLAUSOLA CONTRATTUALE

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione per motivi di interesse generale, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da notificare al Capofila. In tal caso il Capofila si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

ART. 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, la

Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2022, n. 1-4936 ha adottato per il triennio 2022-2024 un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'ente, che prevede l'attuazione di misure specifiche atte a prevenire eventuali comportamenti corruttivi: l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari si impegna a conoscere e a diffondere all'interno della propria struttura i contenuti del Piano presso i propri dipendenti, i propri consulenti e presso tutti coloro che operano nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

2. Il Settore Produzioni Agrarie e zootecniche e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dichiarano di conoscere e di accettare gli obblighi di condotta definiti nel Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte approvato con la DGR n. 1-1717 del 13

luglio 2015, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'ente, che si richiama per fare parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato allo stesso. La violazione degli obblighi derivanti dal codice causa risoluzione del contratto. Il codice si applica oltrechè ai dipendenti della Giunta regionale, anche ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d'opera, ai professionisti e ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte per quanto compatibile.

ART. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

1. I dati personali dei sottoscrittori saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di

seguito GDPR)”, pertanto verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella convenzione e comunicati al Settore Produzioni Agrarie e zootecniche.

2. I dati personali riferiti al personale incaricato dall’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e trasmessi alla Regione Piemonte, saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR. L’acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità di procedere alla stipulazione della convenzione.

3. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il dirigente responsabile pro-tempore del Settore Produzioni Agrarie e zootecniche, domiciliato presso la sede operativa del Settore. Il cotitolare del trattamento dei dati personali è Arpea. Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it).

4. I dati dei sottoscrittori saranno trattati esclusivamente da soggetti e responsabili (esterni) incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti ai sottoscrittori in qualità di interessati.

5. I dati personali riferiti ai sottoscrittori sono conservati per un periodo di 20 anni secondo quanto previsto dal Piano di fascicolazione e conservazione dell'ente Regione Piemonte.

6. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo

extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

7. I sottoscrittori potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al titolare, al responsabile della protezione dati (DPO) o al responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

8. Sarà cura dell'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari fornire ai dipendenti incaricati per lo svolgimento dell'attività l'informativa sul trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR.

ART. 10 - APPLICAZIONE DELL'ART. 53, COMMA 16-TER
DEL D.Lgs. 165/2001

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, il Capofila si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ed il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 11 - CUP

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico è stato assegnato al progetto in oggetto il seguente **codice CUP n. J23C24000070002**. Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati alla

Regione Piemonte.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 13 - ONERI DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico del Capofila.

Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico del Capofila. L'imposta di bollo, dovuta fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 - Allegato A - Tariffa - parte 1, art.2, sarà assolta dal DISAFA in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 04/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. Art. 75).

Il presente contratto è soggetto a repertorizzazione presso il Settore regionale competente.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE PIEMONTE

Il responsabile del Settore Produzioni Agrarie e
zootecniche - Direzione Agricoltura e Cibo

(Documento firmato digitalmente)

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI (DISAFA)**

Il Rappresentante legale

(Documento firmato digitalmente)